## COMUNE DI ROCCAFORZATA



# Provincia di Taranto

### **SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO**

Via Giovanni XXIII, 8 C.A.P. 74020 - TEL.099/5929243 (int.3) - C.F. 80005170735

p.e.c.: Ilpp.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it (accetta solo PEC)

email: comune.roccaforzata@tiscali.it\_email istituzionale: <a href="mailto:llpp@comune.roccaforzata.ta.it">llpp@comune.roccaforzata.ta.it</a>

Prot. 3056

ORDINANZA N. 13/2022/Reg. Ord

Roccaforzata, **15/07/2022** 

## ORDINANZA DI RILASCIO PARCO PUBBLICO MONTE DELLA CROCE PER SCADENZA CONTRATTO.

#### Il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio

/--- 407.T.U. 267/200

#### Richiamati:

- 1. il contratto di concessione di "Parco Pubblico Monte Della Croce" n. 01/07 del 09/02/2007 Reg.to a Taranto il 20/02/2007 al n.641;
- 2. il contratto Rep. n. 14/07 del 28/03/2012 Reg.to a Taranto il 03/04/2012 al n.394, di integrazione al contratto 01/07 del 09/02/2007 Reg.to a Taranto il 20/02/2007 al n.641;
- 3. il contratto Rep. n. 15/07 del 20/06/2012 Reg.to a Taranto il 06/07/2012 al n.867, di integrazione al contratto 01/07 del 09/02/2007 Reg.to a Taranto il 20/02/2007 al n.641, con il quale il Comune di Roccaforzata prende atto della cessione quote societarie e dei mutamenti di denominazione sociale intervenuti nelle more, giusti atti notarili in premessa all'atto indicati, e conferma la validità ed efficacia del contratto sopracitato, con cui si affida il servizio di concessione del "Parco pubblico di Monte della Croce" alla società "SETTIMO CIELO DI MERO ANGELO & C. P.IVA 02613520739"

#### PREMESSO:

CHE l'art. 3 del contratto 01/2007 stabilisce "La concessione ha la durata d'anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di stipula del presente atto. Il presente contratto è rinnovabile, alla scadenza, per lo stesso periodo, salvo disdetta di una delle parti da formalizzarsi nei 180 (centottanta) giorni antecedenti la scadenza del periodo di durata del presente di cui al comma precedente. Alla cessazione del rapporto, anche se dovuta a cause di risoluzione e decadenza del contratto, la struttura realizzata verrà acquisita al patrimonio comunale. Il Concessionario, a fine rapporto, è tenuto a restituire le strutture, gli impianti, gli arredi, le attrezzature ed ogni altro accessorio nelle condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento per l'uso, formalizzando la riconsegna dell'impianto a mezzo di verbale redatto in contraddittorio con tecnico del Civico Ente, il quale verificherà lo stato d'uso della struttura addebitando le eventuali maggiori spese necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi, ed in mancanza di ciò attivando la polizza depositata presso il Civico ente".

**CHE** il contratto in essere con la società "SETTIMO CIELO DI MERO ANGELO & C. P.IVA 02613520739" è scaduto in data 09/02/2022;

**CHE** con nota PEC del 10 febbraio 2022 è stata comunicata dall'Ente alla società Settimo Cielo l'intervenuta scadenza del rapporto contrattuale rep. n. 01/07 del 9 febbraio 2007 relativo al parco pubblico di Fermi denominato Parco Monte della Croce;

**CHE** con nota Prot. 2016 del 06 maggio 2022 l'Ente reiterava la richiesta di rilascio del parco pubblico Monte della Croce, per l'intervenuta scadenza contrattuale;

CHE con nota Prot. 2545 del 10/06/2022, la società "SETTIMO CIELO DI MERO ANGELO & C. P.IVA 02613520739", a mezzo del suo legale, evidenziava:

- Che con nota del 10 febbraio 2022 è stata comunicata dall'Ente alla società Settimo Cielo intervenuta scadenza del rapporto contrattuale rep. n. 01/07 del 9 febbraio 2007 relativo al parco pubblico di Via Monte La Croce;
- Di non essere intervenuta e non potersi ritenere operativa intervenuta scadenza in considerazione delle chiare previsioni di cui all'art. 3 del richiamato rapporto contrattuale. Si consideri che la detta previsione contrattuale sancisce essere il rapporto alla scadenza rinnovabile salvo disdetta di una delle parti. Nella fattispecie non essendo intervenuta disdetta da nessuna delle parti contraenti risulta evidente doversi ritenere operativo debito rinnovo del richiamato rapporto contrattuale.
- Che pertanto la società Settimo Cielo S.a.s. continuerà ad osservare gli impegni a suo carico con contestuale utilizzazione del richiamato parco pubblico.

**CHE** con nota prot. **2641** del **15/06/2022**, alla società "SETTIMO CIELO DI MERO ANGELO & C. P.IVA 02613520739" notificata mezzo PEC, l'Ente comunicava che la tesi prospettata dalla società Settimo Cielo s.a.s. per il tramite del proprio difensore è destituita di qualsivoglia fondamento giuridico, ed inoltre comunicava:

Non può essere in alcun modo condivisa l'interpretazione fornita dell'art 3 dell'atto denominato "Contratto di affidamento del servizio di concessione e gestione del parco pubblico di Monte della Croce con la costituzione e gestione di un chiosco con servizi igienici pubblici" del 9.2.2007 Rep. n. 01/07.

Testualmente, l'art. 3 (DURATA) del contratto di affidamento recita: "La concessione ha la durata di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di stipula del presente atto. Il presente contratto è rinnovabile, alla scadenza, per lo stesso periodo, salvo disdetta di una delle parti da formalizzarsi nei 180 (centottanta) giorni antecedenti la scadenza del periodo di durata del presente di cui al comma precedente."

In claris non fit interpretatio: l'articolo in commento non prevede il rinnovo tacito ed automatico alla scadenza. Del resto, diversamente opinando, verrebbero violati i principi generali che sorreggono subiecta materia.

La possibilità di attribuire a terzi la disponibilità di beni di proprietà pubblica, assoggettati allo svolgimento di un servizio pubblico, e quindi, facenti parte del patrimonio indisponibile dell'ente pubblico, è tradizionalmente rimessa allo strumento concessorio, tipico provvedimento ampliativo di diritto pubblico. (Cassazione Sez. Un. N. 5487/2014)

La concessione di beni pubblici è istituto in cui è immanente l'interesse dell'amministrazione ad un corretto utilizzo del bene affidato in uso speciale al privato concessionario, di tal che il contratto che regola in rapporto si rivela essere dipendente logicamente e giuridicamente dal provvedimento con cui si estrinseca il potere di affidamento dell'uso del bene. A tale schema, peraltro, corrisponde la persistenza, anche nella fase esecutiva del rapporto, di poteri di supremazia dell'amministrazione (Consiglio di Stato Sez. V, 17.12.2020 n. 8100)

Secondo la prevalente Giurisprudenza amministrativa, nell'ambito delle concessioni di beni pubblici non è ipotizzabile il rinnovo tacito in quanto non è possibile desumere la volontà della pubblica amministrazione per implicito e, quindi, al di fuori del procedimento prescritto dalla legge per la sua formazione e senza le forme prescritte a tal fine. (Per tutte, TAR Napoli Sez. IV, 2.3.2021 n. 1398)

Il principio del divieto del rinnovo dei contratti pubblici scaduti, pur previsto espressamente nel settore degli appalti, si estende anche al settore delle concessioni di beni pubblici in quanto esso deriva dall'applicazione della regola, di matrice comunitaria, per cui i beni pubblici contendibili non devono poter essere sottratti per un tempo eccessivo e senza gara al mercato e, quindi, alla possibilità degli operatori economici di ottenere l'affidamento.

Ed ancora, la tesi di una perdurante vigenza della concessione, per effetto del suo rinnovo tacito, non può applicarsi ai contratti pubblici in quanto la volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione deve sempre essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad substantiam risultando, quindi, irrilevante un mero comportamento concludente, anche se protratto per anni. (Cassazione Sez. III, 11.11.2015 n. 22994)

Sulla base di tali considerazioni la Giurisprudenza ha ripetutamente rilevato l'inapplicabilità del rinnovo tacito per quanto concerne le concessioni amministrative, in quanto la volontà di obbligarsi deve sempre essere manifestata dalla pubblica amministrazione nelle forme richieste dalla legge. La forma scritta, infatti, assolve una funzione di garanzia circa il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo così di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale: pertanto, anche se il rinnovo automatico fosse previsto dal contratto -anche prescindendo dalla sua mancata previsione nel bando-, in assenza di conferma scritta di questa volontà, non può ritenersi ammissibile una prosecuzione in via di fatto. (TAR Lazio Roma Sez. II, 8.6.2017 n. 6764)

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, nella denegata ipotesi in cui l'art. 3 del contratto 9.2.2007 Rep. n. 01/07 possa essere letto come comune intenzione delle parti di ritenere prorogata automaticamente di altri 15 anni la concessione, così interpretata la clausola contrattuale dovrebbe comunque ritenersi nulla per contrasto con i principi generali del diritto amministrativo nazionale e comunitario.

Giova ribadire che la una siffatta clausola contrattuale risulterebbe nulla per contrasto con l'art. 6 della legge 24.12.1993 n. 537 che prevede il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, con conseguente nullità dei contratti stipulati in violazione del predetto divieto; e che, il riferimento a tutti i contratti stipulati da pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni o servizi per la sua ampiezza conduce a ritenere applicabile il divieto anche ai contratti di concessione.

Del resto, quanto mai attuale è il principio comunitario che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha confermato e ribadito a proposito delle concessioni demaniali marittime, ma evidentemente applicabile al caso di specie, in base al quale occorre favorire l'apertura del mercato alla concorrenza evitando che la rinnovazione tacita dei contratti porti a costituire rendite di posizione per certi operatori economici, con conseguente impossibilità di selezionare per quello stesso servizio un miglior contraente, sia in relazione al prezzo richiesto, ma, specialmente, per la qualità del servizio offerto. (Consiglio di Stato Sez. V, 24.3.2022 n. 2158)

Ciò considerato, corre l'obbligo di precisare che la società Settimo Cielo s.a.s. è subentrata nell'originario rapporto contrattuale di cui all'atto 9.2.2007 Rep. n. 01/07 con atto di integrazione 20.6.2012 Rep n. 15.

A sua volta, il contratto di affidamento del servizio di concessione e gestione del parco pubblico datato 9.2.2007, rinviene dalla procedura di gara per l'affidamento del servizio la cui lex specialis è stata cristallizzata con disciplinare che, all'art. 11 (Durata del contratto) prevedeva: "L'affidamento del servizio di concessione e gestione, di cui al presente disciplinare, ha validità per un periodo di 15 (quindici) anni decorrenti dalla data della stipula del contratto. Alla cessazione del rapporto, anche se dovuta a cause di risoluzione e decadenza del contratto, la struttura realizzata verrà acquisita al patrimonio comunale." Null'altro è stato previsto nel disciplinare, con la conseguenza che non potrà essere data lettura ed interpretazione differente all'art. 3 del contratto 9.2.2007.

Ad ogni buon conto, ove mai le considerazioni che precedono non dovessero essere ritenute sufficienti ai fini della impossibilità di ritenere automaticamente rinnovato il contratto 9.2.2007 Rep. n. 01/07, valgano gli ulteriori argomenti fattuali che si pongono come impedimento definitivo al preteso rinnovo.

L'Amministrazione ha già contestato con nota 31.1.2022 prot. n. 449 il mancato pagamento del canone relativo all'anno 2021, intimandone il pagamento entro la data del 28.2.2022, versamento non ancora eseguito.

Ma soprattutto, con verbale 10.5.2016, l'Aliquota operativa della Compagnia Carabinieri di Martina Franca provvedeva a nominare l'Ausiliario di polizia giudiziaria al fine di predisporre una relazione tecnico-descrittiva ed al fine di effettuare un controllo urbanistico presso il ristorante denominato "Settimo Cielo" situato nel parco pubblico Monte della Croce. In tale circostanza è stata accertata una situazione difforme rispetto a quanto ripotato nel permesso di costruire n. 06/07 del 7.3.2007.

Di conseguenza, anche la commissione di abusi edilizi si pone come impedimento all'ipotesi di rinnovo dell'atto concessorio.

Per quanto precede, si intima pertanto a voler provvedere con la massima celerità e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della presente, a restituire le strutture, gli impianti, gli arredi, le attrezzature ed ogni altro accessorio nelle condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento per l'uso, formalizzando la riconsegna dell'impianto a mezzo di verbale redatto in contraddittorio con tecnico del Civico Ente, ai fini della acquisizione al patrimonio comunale.

**CHE** con nota Prot. **2545** del **10/06/2022**, la società "SETTIMO CIELO DI MERO ANGELO & C. P.IVA 02613520739", a mezzo del suo legale, in risposta alla nota prot. **2641** del **15/06/2022** comunicava:

Nell' interesse della S.a.s. Settimo Cielo si fa seguito alla comunicazione del 20 giugno 2022 e si ribadisce l'assoluta mancanza di situazione tale da far ritenere cessazione del rapporto relativo all'affidamento e gestione del parco pubblico di Monte della Croce.

Per doverosa completezza si evidenzia l'assoluta impossibilità di muovere alla deducente società contestazione di alcun genere anche per eventuali abusi di carattere edilizio.

La S.a.s. Settimo Cielo, che sottoscrive per accettazione e conferma, dichiara propria immediata disponibilità all'eventuale sottoscrizione per esigenze formali di nuovo rapporto.

**DATO ATTO CHE** alla odierna la società "SETTIMO CIELO DI MERO ANGELO & C. P.IVA 02613520739" non ha provveduto, a restituire le strutture, gli impianti, gli arredi, le attrezzature ed ogni altro accessorio nelle condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento per l'uso, e non ha formalizzato la riconsegna dell'impianto a mezzo di verbale redatto in contraddittorio con tecnico del Civico Ente, ai fini della acquisizione al patrimonio comunale;

**RITENUTO** di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, data che il destinatario del presente provvedimento è già a conoscenza dell'avvio del procedimento, quanto in premessa narrato;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. **46** del **06/07/2022** ad oggetto: Modifica delibera di G.M. n. 05 del 03/01/2022 - Riorganizzazione dei Settori e Uffici Comunali e modifica dell'organigramma allegato al regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di giunta comunale n. 4 del 27.01.2014;

**Visto i**l Decreto Sindacale n. **6** del **07/07/2022** protocollo n. **2936** dell'**8/7/2022** con il quale, ai sensi dell'art. **109**, comma **2**, del Decreto Legislativo **267/2000**, è stata attribuita al sottoscritto la competenza gestionale delle funzioni rientranti nel Servizio Assetto del Territorio, di cui ai commi **2** e **3** dell'art. **107**;

VISTO l'art. 107 comma 3 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.:

## ORDINA

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, alla società "SETTIMO CIELO DI MERO ANGELO & C. P.IVA 02613520739":

- la restituzione delle strutture, gli impianti, gli arredi, le attrezzature ed ogni altro accessorio del "Parco Pubblico Monte Della Croce", nelle condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento per l'uso,
- 2) La formalizzazione della riconsegna dell'impianto a mezzo di verbale redatto in contraddittorio con tecnico del Civico Ente, ai fini della acquisizione al patrimonio comunale;

### **ORDINA ALTRESI'**

<u>la chiusura dell'esercizio</u> gestito dalla società "SETTIMO CIELO DI MERO ANGELO & C. P.IVA 02613520739" presso il "Parco Pubblico Monte Della Croce" di Via fermi n. 24 in Roccaforzata (TA).

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: responsabile del procedimento è il Geom. Nicola SALAMINO;

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Lecce (legge 6 dicembre 1971, n, 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Manda il presente provvedimento all'ufficio comunale competente per la conseguente notifica e si notifica mezzo PEC:

- ID 5759 "SETTIMO CIELO DI MERO ANGELO & C. P.IVA 02613520739" PEC: settimoocielo.sas@pec.it
- Al Signor Sindaco/ responsabile Affari Generali protocollo.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it
- Id 16 All'Ufficio di Polizia locale pm.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it
- Al Responsabile dei Servizio Finanziari: ragioneria.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it

Il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio (art. 107 T.U. 267/2000) Geom. Nicola SALAMINO

RELAZIONE DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo del Comune di Roccaforzata (TA) dichiara: di aver notificato in data
copia del presente atto n al Sig
, nel modo appresso indicato
[] (*) consegnandone copia a mani proprie nella casa di abitazione in via
[_] (*) effettuato consegna, in busta chiusa e sigillata recante il numero cronologico, a norma art.
139 C.P.C., a, nella sua qualità di
[] (*) soggetto atto a ricevere che firma per ricevuta
[] (*) di essersi recato in via presso la residenza
del Sig e di
aver, in assenza-rifiuto/per irreperibilità del destinatario e in mancanza di persone atte a ricevere la copia, a
norma di legge, ai sensi dell'art. [_] (*) 140 [_] (*) 143 del Codice di Procedura Civile, depositato la copia
stessa nella CASA COMUNALE di [_] (*) ed affisso avviso in busta chiusa e
sigillata, recante il numero cronologico, alla porta dell'abitazione - ufficio - azienda, dandogliene
notizia a mezzo raccomandata A.R. (art. 140 C.P.C.).
Data
IL RICEVENTE IL NOTIFICATORI

(\*) Contrassegnare con "X" se ricorre il caso, completando.